

proposta di legge n. 166

a iniziativa dei Consiglieri Zinni, Acquaroli, Bugaro, Carloni, Foschi, Massi, Natali

presentata in data 6 dicembre 2011

—————

ATTIVITA' DELLA REGIONE MARCHE PER L'AFFERMAZIONE
DEI VALORI DEL RICORDO DEL MARTIRIO
E DELL'ESODO GIULIANO-DALMATA-ISTRIANO

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione Marche intende dare risalto istituzionale alla data commemorativa del 10 febbraio, "Giorno del Ricordo", istituito con legge nazionale 30 marzo 2004, n. 92. Il Giorno del Ricordo, come recita la normativa nazionale è stato istituito affinché la Repubblica conservasse e rinnovasse la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Durante la II guerra mondiale vi furono migliaia di vittime italiane uccise dalle truppe titine, mediante la deprecabile pratica dell'omicidio tramite "infoibamento", pratica che fu rinnovata anche nel primo dopoguerra.

Infatti, nell'aprile del 1945, mentre tutta l'Italia festeggiava la fine della guerra, per Trieste e l'Istria (sino ad allora territorio italiano) iniziava una immane tragedia: la violenta occupazione ad opera dell'esercito comunista jugoslavo agli ordini del maresciallo Tito, entrato in città il 1° maggio 1945. L'otto maggio Trieste venne proclamata "città autonoma" nella "Settima Repubblica Federativa di Jugoslavia". Trieste, dopo aver subito più di un mese di occupazione jugoslava, ancora oggi ricordati come "i quaranta giorni del terrore", visse per 9 anni sotto il controllo di un Governo Militare Alleato (americano ed inglese), in attesa che le diplomazie decidessero la sua sorte.

Solo nell'ottobre del 1954 l'Italia prese il pieno controllo di Trieste, lasciando l'Istria all'amministrazione jugoslava. I 350.000 italiani abitanti dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia dovettero scappare ed abbandonare la loro terra, le case, il lavoro, gli amici e gli affetti incalzati dalle bande armate jugoslave pur di rimanere italiani. Decine di migliaia furono nuovamente uccisi nelle Foibe o nei campi di concentramento titini. La loro colpa era di essere italiani e di non voler cadere sotto un regime comunista. E nel 1975, con il Trattato di Osimo, l'Italia purtroppo rinunciò definitivamente ad ogni pretesa su parte dell'Istria.

Poiché le Marche sono state una regione che ha accolto centinaia di esuli giuliani, dalmati e istriani, il 1° comma dell' art. 1 della proposta di legge si prefigge l'obiettivo di declinare la normativa statale nella promozione, diffusione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della memoria del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano, con particolare riferimento, nella fattispecie, ai principi della libertà e del rispetto dei diritti umani già proclamati dall'ONU

e ispirati a fonti giuridiche riconosciute in trattati nazionali. Il 2° comma del medesimo articolo coglie come destinatari privilegiati delle normative i giovani studenti di tutto l'ordinamento scolastico territoriale. Il 3° comma rafforza i principi identitari della nostra costituzione, in particolare il sentimento di Patria, l'unità nazionale, la democrazia e la libertà, attraverso la promozione delle radici storico culturali della Repubblica, soprattutto tra i giovani.

L'articolo 2 prevede che la Regione intervenga finanziariamente nei confronti dei Comitati marchigiani dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia assicurando loro un contributo annuale per le seguenti attività ed iniziative: a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano; b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano; c) allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana, sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia; d) concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali; e) manifestazioni celebrative sia nel territorio marchigiano sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata-istriana; f) iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Con l'articolo 3 (comma unico), atteso che il giorno 10 febbraio, "Giorno del Ricordo", ai sensi dell'art. 1 della legge 30 marzo 2004, n. 92 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, la proposta di Legge prevede che la Regione commemori tale data con manifestazione ufficiale da tenersi nell'Aula consiliare, che tale manifestazione venga organizzata dall'Ufficio di presidenza, di concerto con i comitati marchigiani della Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani delle foibe e dell'esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli proclamati dalla Carta dell'ONU e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n.92 (Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.

Art. 2
(Attività)

1. La Regione eroga contributi ai Comitati marchigiani dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia per le seguenti attività e iniziative:

- a) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano;
- b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano;
- c) allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana, sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
- d) concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

- e) manifestazioni celebrative sia nel territorio marchigiano sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata-istriana;
- f) iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 3

(Commemorazione ufficiale nell'Aula assembleare del 'Giorno del Ricordo')

1. Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora, con manifestazione ufficiale nell'aula assembleare, il 'Giorno del Ricordo', al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. La manifestazione è organizzata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di concerto con i Comitati marchigiani dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'U.P.B. 53103 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).